



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE DEL VENETO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020	
BANDO PUBBLICO	REG UE 1305/2013, Art. 19 comma 1 lettera b
codice misura	6 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
codice sottomisura	6.4 - Sostegno agli investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole
codice tipo intervento	6.4.1 - Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole – energie rinnovabili
Autorità di gestione	Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione
Struttura responsabile di misura	Direzione Agroalimentare



e65d3fb6



1. Descrizione Generale

1.1. Descrizione del tipo di intervento

Il presente intervento sostiene gli investimenti finalizzati alla diversificazione delle attività e delle funzioni svolte dall'impresa agricola in attività extra-agricole. Lo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole e la possibilità di indirizzarne l'operatività verso attività non agricole con il progressivo ampliamento delle funzioni permette il miglioramento della redditività, il mantenimento ed il consolidamento della funzione di presidio e di integrazione socioeconomica nell'ambito di tutto il territorio regionale, soprattutto nelle aree più fragili e marginali.

Pertanto le attività finanziate dal presente bando sono rivolte alla creazione o all'ampliamento della multifunzionalità dell'impresa agricola per la produzione, finalizzata alla vendita, di energia o di biometano derivante da fonti rinnovabili ed ottenuta impiegando prevalentemente reflui zootecnici.

Gli aiuti sono concessi ai sensi del regolamento UE n. 1407/2013 del 18/12/2013 "relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis" e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352/2013 del 24/12/2013.

1.2. Obiettivi

Focus Area 5C: "Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia".

1.3. Ambito territoriale di applicazione

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione del bando è rappresentato dall'intero territorio regionale.

2. Beneficiari degli aiuti

2.1. Soggetti richiedenti

Imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

2.2 Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

Per tutte le attività relative alla lettera a) del paragrafo 3.1, i soggetti devono:

- a. essere iscritti nel Registro Imprese presso la CCIAA;
- b. essere iscritti nell'Anagrafe del Settore Primario;
- c. condurre l'UTE ubicata nel territorio regionale;
- d. essere imprenditore agricolo in classe OTE (Ordinamento Tecnico Economico) generale 4, 5 o 7, ai sensi del Reg. Ce n. 1242/2008;
- e. rispettare le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 in tema di controllo del massimale degli aiuti concedibili nell'arco di tre esercizi finanziari e del cumulo degli aiuti concessi a norma di altri regolamenti soggetti al de minimis. A tal fine si applica il concetto di impresa unica ovvero si deve considerare l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni stabilite all'articolo 2, par. 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

I suddetti criteri di ammissibilità, escluso quello di cui alla lettera e), devono essere mantenuti fino al termine previsto per la stabilità dell'operazione finanziata.

3. Interventi ammissibili

3.1. Descrizione interventi

- a. Gli interventi sono ammissibili ai fini della realizzazione da parte dell'azienda agricola delle seguenti attività extra-agricole:
 - i. produzione e vendita di energia elettrica e/o termica impiegando prevalentemente reflui zootecnici;
 - ii. di produzione e vendita di biometano impiegando prevalentemente reflui zootecnici.
- b. Gli interventi ammessi riguardano:



e65d3fb6



- i. costruzione, ristrutturazione di impianti per la produzione e la vendita di energia elettrica e/o termica o di biometano. Per impianto di produzione e di vendita di energia elettrica e/o termica o di biometano si intende l'insieme delle strutture e impiantistica strettamente funzionale allo scopo;
- ii. acquisto o sviluppo di programmi informatici.

3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi

Per tutte le attività relative alla lettera a) del paragrafo 3.1:

- a. l'intervento deve essere realizzato, ubicato/detenuto nell'ambito del territorio regionale;
- b. gli interventi devono essere realizzati, ubicati/detenuti all'interno dei beni fondiari di proprietà del richiedente o in affitto con contratto regolarmente registrato, già in corso di decorrenza (si precisa che non sono ammissibili interventi su beni in affitto con contratto a decorrenza posticipata rispetto alla stipula) e con scadenza non antecedente alla data di conclusione del periodo di stabilità delle operazioni finanziate;
- c. le attività di diversificazione devono svolgersi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle normative vigenti in materia di attività connesse;
- d. l'intervento è realizzato nel rispetto dei limiti di spesa minimi indicati al paragrafo 4.3 (limiti stabiliti all'intervento e alla spesa) e del punteggio minimo indicato al paragrafo 5.1 (criteri di priorità e punteggi).
- e. impianti per la produzione di energia e di biometano destinati alla vendita e che impieghino prevalentemente reflui zootecnici (quota superiore al 50% di refluo espresso su tonnellata tal quale su base annua);
- f. rispetto dei criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente in materia ossia impianti che dimostrino di utilizzare una quota minima di energia termica pari a 40 % della producibilità annua. Il calcolo della producibilità termica annua - espresso in kWh o MWh - è ottenuto a partire dalla scheda tecnica del cogeneratore, per differenza tra potenza termica nominale e potenza elettrica di picco moltiplicata per le ore annue di esercizio del motore;
- g. Impianti di potenza installata pari o inferiore a 1MW. Tale potenza è intesa:
 - i. potenza elettrica del cogeneratore, nel caso di impianti che prevedono la combustione del biogas, della biomassa e del syngas, finalizzati alla produzione di energia elettrica;
 - ii. potenza termica della caldaia che produce esclusivamente energia termica;
 - iii. produzione oraria di biometano uguale o inferiore a 250 Nmc standard;

Le condizioni di ammissibilità degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e), f), g) devono essere mantenute fino al termine previsto per la stabilità dell'operazione finanziata.

3.3. Impegni a carico del beneficiario

Per tutte le attività relative alla lettera a) del paragrafo 3.1:

- a. le iniziative e gli strumenti informativi attivati nell'ambito e a supporto degli interventi finanziati, anche in relazione agli eventuali obblighi specifici di informazione a carico dei soggetti beneficiari (cartelloni e targhe informative, materiali e supporti informativi...), sono realizzati secondo le disposizioni previste dalle apposite Linee guida regionali (www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/informazione-pubblicita);
- b. condurre l'azienda per almeno 5 anni dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto di concessione dell'aiuto;
- c. presentazione ogni anno, per tutto il periodo di stabilità delle operazioni, del documento asseverato e giurato, redatto secondo le disposizioni e la modulistica prevista dalla normativa regionale vigente, attestante che la produzione di energia o biometano sono ottenuti, impiegando prevalentemente reflui zootecnici (quota superiore al 50% di refluo espresso su tonnellata tal quale su base annua);
- d. stipula della garanzia fidejussoria assicurativa o bancaria di importo pari alla perizia di stima, maggiorata per spese tecniche fino al 10% e oneri fiscali con data pari o antecedente all'inizio lavori; la fidejussione deve risultare conforme alla D.G.R. n. 453/2010 e s.m.i. (D.G.R. n. 253/2012) ed essere allegata alla domanda di pagamento del saldo;
- e. installazione di un sistema di contabilizzazione dell'energia termica compatibile con le norme UNI-EN, a monte delle utenze destinarie del cascame termico.



e65d3fb6



3.4. Vincoli e durata degli impegni

A partire dal pagamento del saldo al beneficiario, deve essere rispettato un periodo di stabilità dell'operazione, secondo quanto previsto alla sezione II, par. 2.8.1 degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR, di durata pari a:

- 5 anni per gli investimenti in infrastrutture e investimenti produttivi;
- 3 anni per investimenti produttivi in dotazioni/attrezzature.

3.5. Spese ammissibili

Per tutte le attività relative alla lettera a) del paragrafo 3.1:

- a. sono ammessi i costi sostenuti per la costruzione e la ristrutturazione di impianti, l'acquisto o sviluppo di programmi informatici per la produzione e la vendita di energia, previsti al paragrafo 3.1 e le spese generali nei limiti e condizioni stabilite dal documento di Indirizzi Procedurali Generali del PSR.

3.6. Spese non ammissibili

Per tutte le attività relative alla lettera a) del paragrafo 3.1:

- a. spese non ammissibili definite dal paragrafo 8.1 del PSR e/o precisate nel documento di Indirizzi Procedurali Generali;
- b. spese per investimenti che comportano un'attività agricola, di produzione, di trasformazione o commercializzazione finanziabili ai sensi dell'intervento 4.1.1 del PSR 2014-2020;
- c. acquisto di animali, piante annuali e loro messa a dimora;
- d. spese per investimenti non componenti l'impianto di produzione e di vendita di energia o di biometano.

3.7. Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi

I termini per la realizzazione degli investimenti ammessi e la presentazione della richiesta di saldo, a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURV) del decreto di concessione dell'aiuto da parte di Avepa, sono i seguenti:

- a. ventiquattro mesi per la costruzione e la ristrutturazione impianti;
- b. sette mesi per l'acquisto o sviluppo di programmi informatici.

Nel caso di investimenti misti riguardanti contestualmente tipologie annoverabili come investimenti fissi e mobili, i termini per la realizzazione sono quelli previsti dalla lettera a).

4. Pianificazione finanziaria**4.1. Importo finanziario a bando**

L'importo a bando è pari a 500.000,00 euro

4.2. Aliquota ed importo dell'aiuto

L'aliquota dell'aiuto rispetto alla spesa ammissibile è così modulata tenuto conto della possibilità di fruire di incentivi all'esercizio:

	Impianto senza incentivazione all'esercizio		Impianto con incentivazione all'esercizio	
	Zona montana	Altre zone	Zona montana	Altre zone
Costruzione, ristrutturazione impianti	50%	40%	40%	40%
Acquisto o sviluppo di programmi informatici	45%	35%	40%	35%

Per fruire delle percentuali di contributo per le zone montane, la domanda deve soddisfare i seguenti requisiti:

- il 51% della S.A.T. aziendale deve essere ubicata in zona montana come indicata nell'allegato del PSR 2014/2020 "Elenco dei comuni totalmente o parzialmente montani";



- l'operazione deve essere realizzata in zona montana;
- le attrezzature e i macchinari devono essere ubicati/detenuti o utilizzati prevalentemente in zona montana.

4.3. Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa

L'importo minimo di spesa ammissibile per domanda è pari a 8.000,00 € nelle zone montane e a 15.000,00 € nelle altre zone.

Agli aiuti previsti dal presente tipo intervento si applicano le condizioni di cui al Regolamento n. 1407/2013 relativo agli "aiuti de minimis" e l'importo complessivo degli aiuti concessi ad un beneficiario "impresa unica" non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Si applicano i limiti e le condizioni previste al paragrafo 5.4 degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR.

4.4. Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Il PSR assicura che la medesima spesa non venga finanziata due volte da differenti Fondi strutturali e d'investimento europei o da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013 e art. 59 del Reg. (UE) 1305/2013).

Si applicano, le regole di cumulo previste ai paragrafi 2.1 e 5.1 degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR.

4.5. Riduzioni e sanzioni

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, altri obblighi e alle condizioni di ammissibilità previste per il tipo d'intervento, ai sensi della normativa comunitaria (Reg. (UE) n. 640/2014, Reg. (UE) n. 809/2014), si applicano riduzioni dell'aiuto che possono arrivare fino alla revoca totale, nonché all'eventuale esclusione dalla misura per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo, nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti nazionali e regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

5. Criteri di selezione

5.1. Criteri di priorità e punteggi

Si applicano i criteri di priorità ed i relativi punteggi di seguito descritti.

I criteri di priorità sono definiti dalla DGR n. 1788/2016 e ss.mm.ii e vengono proposti dal bando secondo lo schema successivo.

Al fine dell'inserimento nella graduatoria di finanziabilità, le istanze presentate devono conseguire un punteggio minimo pari a **25 punti**.

Le informazioni a supporto dei criteri di priorità e comprovanti il punteggio richiesto sono presenti nella domanda e nelle dichiarazioni specifiche relative al tipo di intervento

Per ciascun criterio è attribuibile un solo punteggio

1) Principio di selezione 6.4.1.1: Territorializzazione degli interventi

Criterio 1.1	Punti
1.1.1 Aziende situate in Area D	25
1.1.2 Aziende situate in Area C	22
1.1.3 Aziende situate in Area B1	20
1.1.4 Aziende situate in Area B2	18

Criterio di assegnazione

Aree come definite secondo la classificazione del PSR 2014-2020.

Viene attribuito il punteggio dell'area in cui ricade la % maggiore di superficie aziendale (SAT).



e65d3fb6



Criterio 1.2	Punti
1.2.1 Investimenti realizzati in "Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN)	25
1.2.2 Investimenti realizzati in comuni con densità inferiore a 150 abitanti/Kmq (Criterio OCSE di ruralità su dati ISTAT censimento popolazione 2011)	15
1.2.3 Investimenti realizzati in zona montana (allegato del PSR 2014-2020 "Elenco dei comuni totalmente o parzialmente montani")	10

Criterio di assegnazione:

Nell'area di pertinenza devono essere situati gli investimenti fissi o fissi per destinazione; con riferimento alle attrezzature e ai macchinari, questi devono essere dislocati nell'area di pertinenza.

Criterio 1.3	Punti
1.3.1 Aziende situate in Aree interne	2

Criterio di assegnazione

Almeno il 50% della SAT dell'UTE ricade in Area interna come individuate nella DGR 563 del 21/04/2015.

Criterio 1.4	Punti
1.4.1 Investimenti realizzati nelle Aree interne	2

Criterio di assegnazione

Gli investimenti insistono su particelle catastali ricadenti nelle Aree interne di cui alla DGR 563 del 21/04/2015.

2) Principio di selezione 6.4.1.2: Tipologia di funzione creata/sviluppata con l'intervento

Criterio 2.4	Punti
2.4.1 Funzione energetica: impianto biometano	10

Criterio di assegnazione

Investimenti che prevedono la produzione di biometano.

Criterio 2.5	Punti
2.5.1 Funzione energetica: impianti interaziendali di cui alla DGR n. 398 del 24/02/2009	26

Criterio di assegnazione

2.5.1 Presenza di un accordo-tipo registrato per la fornitura di biomassa.

5) Principio di selezione 6.4.1.5 - Tipologia del beneficiario

Criterio 5.3	Punti
5.3.1 Azienda condotta da IAP (imprenditore agricolo professionale)	10
5.3.2 Azienda condotta da richiedente di età non superiore ai 40 anni	8
5.3.3 Azienda condotta da donne	4

Criterio di assegnazione

IAP: qualifica regionale o iscrizione alla gestione INPS agricola come IAP.

In caso di società di persone, di capitale o cooperative: le condizioni devono essere soddisfatte dal rappresentante legale.

Per le società cooperative le condizioni 5.3.2 e 5.3.3 devono essere soddisfatte dalla maggioranza dei soci.

5.2. Condizioni ed elementi di preferenza

Le condizioni ed elementi di preferenza sono definiti dalla DGR n 734/2017 e ss.mm.ii e vengono proposti dal bando secondo i seguenti requisiti.

A parità di punteggio, si seguirà l'ordine decrescente della data di nascita del richiedente (e quindi attribuendo precedenza ai richiedenti più giovani sulla base del giorno, mese ed anno di nascita).



e65d3fb6



L'elemento di preferenza viene così valutato:

- Ditta individuale: età anagrafica del titolare.
- Società: età del socio amministratore più giovane.

6. Domanda di aiuto

6.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata all'Agenzia Veneta per i Pagamenti - AVEPA, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURV), secondo le modalità previste dal documento Indirizzi Procedurali Generali PSR e dai Manuali AVEPA.

6.2. Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AVEPA, alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

- a. documentazione comprovante il punteggio richiesto relativamente al criterio di priorità 2.5;
- b. nelle situazioni diverse dalla piena proprietà/proprietà esclusiva e nel caso di affitto: autorizzazione espressa nelle forme previste dalla legge, da parte dei legittimi proprietari del bene/area soggetta all'intervento, ad eseguire l'intervento ed alla conseguente assunzione degli eventuali impegni che ne derivano;
- c. nel caso di acquisizione di beni materiali, tre preventivi analitici di ditte in concorrenza e sottoscritti, accompagnati da relazione tecnico/economica redatta secondo il modello predisposto da AVEPA che illustri in modo esaustivo la scelta del preventivo;
- d. per domande presentate da imprese agricole associate: copia della deliberazione del Consiglio di amministrazione che approva la presentazione della domanda;
- e. progetto approvato con autorizzazione unica:
 1. copia dell'autorizzazione unica o estremi della stessa.
- f. progetto approvato mediante procedura abilitativa semplificata (per impianti sotto i 299 KWe) o C.I.L.A. (per impianti sotto i 50 KW) **Errore. Il segnalibro non è definito.:**
 1. copia del deposito dell'istanza;
 2. titolo abilitativo ovvero dichiarazione di conclusione dei termini di silenzio assenso senza motivi ostativi (escluso interventi con C.I.L.A.);
 3. tavole progettuali;
 4. "Relazione tecnico-agronomica" redatta ai sensi dell'articolo 44 della L.R. n. 11/2004, che dimostri la connessione con l'attività agricola;
 5. documento peritale, asseverato e giurato, redatto ai sensi del decreto del Segretario regionale per il Bilancio n. 9 del 21 novembre 2011, del decreto del dirigente della Segreteria regionale Ambiente n. 2 del 27 febbraio 2013 e decreto del direttore della Sezione regionale Agroambiente n. 156 del 30 dicembre 2015;
- g. relazione tecnica, asseverata, che dimostri il rispetto dell'utilizzazione minima di energia termica cui alla lettera f) del paragrafo 3.2

I documenti indicati alle lettere da b) a g) sono considerati documenti essenziali, se dovuti ai fini degli interventi richiesti; la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto o, nei casi previsti, entro gli ulteriori termini fissati dal bando, comporta la non ammissibilità della domanda stessa. La mancata presentazione della documentazione alla lettera a., comprovante il punteggio, implica la non attribuzione degli elementi richiesti in domanda.

7. Domanda di pagamento

7.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

La domanda di pagamento deve essere presentata all'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), entro i termini previsti per l'esecuzione degli interventi (cfr. paragrafo 3.7) secondo le modalità previste dal documento Indirizzi Procedurali Generali del PSR e dai Manuali AVEPA.



e65d3fb6



7.2. Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Ai fini del pagamento dell'aiuto il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento, la documentazione prevista dagli Indirizzi Procedurali Generali del PSR e dai Manuali di AVEPA. Documenti specifici richiesti sono:

Per tutte le attività relative alla lettera a) del paragrafo 3.1:

- a. copia dei giustificativi della spesa sostenuta e dei relativi pagamenti;
- b. consuntivo dei lavori edili, disegni esecutivi e relazione tecnica sui lavori eseguiti;
- c. dichiarazione relativa alle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie,...), con indicazione dei relativi riferimenti ed estremi, ovvero loro copia;
- d. documento di allaccio all'impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica o del biometano;
- e. fideiussione assicurativa o bancaria di importo pari alla perizia di stima, maggiorata per spese tecniche fino al 10% e oneri fiscali con data antecedente o pari a quella d'inizio lavori; la fideiussione deve essere conforme alla D.G.R. n. 453/2010 e s. m. i. (D.G.R. n. 253/2012).

8. Controllo degli impegni a carico dei beneficiari

Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando, sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014.

A seconda del tipo di intervento, detti controlli includono verifiche relative a:

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al tipo di intervento.

A seconda del tipo di intervento e del tipo di beneficiario, i controlli svolgono diverse verifiche che sono dettagliate nel Reg. (UE) n. 809/2014 (a titolo di esempio: visite in azienda o sul luogo di realizzazione dell'operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti relative ad appalti pubblici per gli organismi di diritto pubblico, assenza di doppio finanziamento, controlli sulle superfici, ecc.).

Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle riduzioni dell'aiuto di cui al paragrafo 4.5.

9. Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti (AVEPA).

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, in virtù delle specifiche disposizioni del PSR approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 3482 del 26.5.2015 e con DGR n. 947 del 28 luglio 2015 e degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR approvati con DGR n. 1937 del 23 dicembre 2015

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento.

All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti (AVEPA) e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito <http://www.avepa.it/privacy> ai capitoli “Diritti dell'interessato e Mezzi di ricorso” l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro



e65d3fb6



trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente,

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.

10. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Direzione Agroalimentare, Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia

Tel.041/2795547 – Fax 041/2795575

email: agroalimentare@regione.veneto.it

PEC : agroalimentare@pec.regione.veneto.it

Sito internet: <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020>

Sito PSR: <https://psrveneto.it>

Portale Piave: <http://www.piave.veneto.it>

AVEPA Agenzia Veneta per i Pagamenti Via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova 049/7708711,

email: organismo.pagatore@avepa.it

PEC: protocollo@cert.avepa.it

Sito internet: <http://www.avepa.it/>



e65d3fb6

